Foglio informativo su danni temporali
(grandine, vento, ecc.)

- **Le messe fuori servizio e le riattivazioni di impianti FV** a causa di danni da maltempo (grandine, vento ecc.) sono considerate modifiche all'impianto e **vanno segnalate a Pronovo.**

- **Se con la ricostruzione cambiano le dimensioni dell'impianto** (aumento o riduzione della potenza in kW) **bisogna redigere una nuova certificazione dell'impianto**, che va poi inviate a Pronovo in originale.

Per la ricostruzione di impianti FV all'interno del Sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (SRI) e per quelli incentivati con rimunerazione unica (RU) bisogna tenere presente quanto segue:

Ricostruzione di impianti RU

Se è prevista la ricostruzione di un impianto incentivato con RU, a chi gestisce l'impianto viene concesso un termine di un anno per rimettere in servizio l'impianto. Se l'impianto viene rimesso in servizio entro tale termine, il periodo minimo di esercizio non viene prolungato. Se la riattivazione non avviene entro questo termine di un anno, la rimunerazione unica dovrà essere restituita pro rata, e per l'impianto sarà possibile presentare una nuova domanda (con una nuova durata minima di esercizio).

Se dei moduli o dei convertitori dell'impianto originario vengono smantellati, sostituiti o aggiunti, è necessario comunicarlo a Pronovo tramite certificazione dell'ampliamento. Chi gestisce l'impianto è tenuto a rimettere in servizio come minimo la potenza e la categoria del precedente impianto.

Se con la ricostruzione si riduce la potenza rispetto all'impianto originario o se nel caso di un impianto con rimunerazione unica per i piccoli impianti (RUP) si cambia la categoria da integrato ad annesso, Pronovo richiederà la restituzione pro rata della rimunerazione concessa.

Se l'impianto apporta una potenza maggiore di più di 2 kW rispetto all'impianto originario, la potenza in eccesso è considerata un ampliamento dell'impianto originario. Per tale impianto si può quindi richiedere il contributo per la potenza aggiuntiva.

Ulteriori informazioni e una panoramica delle diverse costellazioni (legamento, riduzione o cambio di categoria) sono disponibili nelle linee guida sul Fotovoltaico.

Direttiva sull'OPEn – Fotovoltaico, capitolo 12.2.2.

Ricostruzione di impianti SRI

Se un impianto FV nel Sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (SRI) (ex rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi; RIC) viene ricostruito con dimensioni maggiori rispetto all'impianto originario, la potenza in eccesso è considerata un ampliamento dell'impianto fotovoltaico originario. Dal momento dell'entrata in servizio dell'ampliamento, quindi, il tasso di rimunerazione viene ridotto e si definisce un nuovo tasso di rimunerazione misto. Il nuovo tasso di rimunerazione si calcola secondo il valore medio ponderato in base alla potenza del tasso di rimunerazione determinante alla prima entrata in servizio e un tasso di rimunerazione di 0 ct./kWh per l'ampliamento o il rinnovo.

Un impianto fotovoltaico è escluso da questa riduzione del tasso di rimunerazione solo se: la potenza dell'ampliamento è solo minimamente diversa rispetto alla potenza precedente, ovvero non è rilevante ai fini di una disposizione. È possibile rivolgersi tramite e-mail all'indirizzo info@pronovo.ch indicando il numero di progetto, la potenza dell'impianto erogata finora e quella prevista per sapere se nel proprio caso specifico è necessaria o meno una certificazione.

Ulteriori informazioni e una panoramica delle diverse costellazioni (aumento, riduzione o cambio di categoria) sono disponibili nelle linee guida sul Fotovoltaico.

Direttiva sull'OPEn – Fotovoltaico, capitolo 12.1.